

5.Tenuta del Registro delle produzioni vegetali (art. 72 del Reg. CE n. 889/2008)

6.Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica (art. 28 del Reg. CE n.834/2007): Notifica di attività

7. Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica (art. 28 del Reg. CE n.834/2007):
Programmi annuali,

Nelle Tabelle Misura 11.1-7 sono riportati gli elementi di dettaglio per ogni impegno.

8.2.11.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.11.3.1. 11.1 Pagamenti per la conversione in metodi e pratiche di agricoltura biologica

Sottomisura:

- 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.11.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento sostiene l'impegno a convertire le superfici agricole condotte in convenzionale al metodo di agricoltura biologica.

Il periodo di conversione della presente sottomisura è fissato in due anni o tre anni a seconda della coltura in atto, ai sensi del Reg. CE 834/2007.

La sottomisura contribuisce direttamente alla FA-4B e indirettamente alle FA-4A e FA-4C; soddisfa direttamente il fabbisogno n. 22 , e indirettamente i fabbisogni n.18 e n. 24.

In questa sottomisura, l'obiettivo, come messo in evidenza dalle premesse del Regolamento sullo sviluppo rurale (Reg. UE 1305/13), è ampliare l'adesione al sistema di agricoltura biologica, tenendo conto che il passaggio dall'agricoltura convenzionale/integrata all'agricoltura biologica comporta:

- Minori produzioni iniziali per il mancato utilizzo di prodotti fitosanitari e concimi di sintesi
- Maggiori difficoltà per l'adozione e gestione di tecniche agronomiche diverse
- Mancati redditi dovuti alla minore produzione e ai maggiori costi.

Gli impegni richiesti sono quelli legati all'applicazione del Reg. CE n. 834/2007, il cui rispetto è garantito dalle certificazioni dell'Organismo di Controllo.

La presente sottomisura è rivolta a agricoltori attivi che assoggettano per la prima volta la SAU al sistema

di agricoltura biologica, oppure ad agricoltori attivi che sono già notificati al sistema di agricoltura biologica e assoggettano nuove superfici al sistema di agricoltura biologica.

Nella sottomisura, le seguenti tipologie di impegni sono previste:

- Mantenere i requisiti di accesso alla sottomisura per l'intero periodo di impegno assunto;
- Mantenere i metodi di produzione biologica definiti dal Reg. (CE) 834/2007, s.m.i. e relative norme applicative, per l'intero periodo di impegno, sulle superfici (particelle catastali) dichiarate in domanda di aiuto ed assoggettate al regime di controllo, secondo quanto certificato dagli Organismi di Controllo;
- Mantenere i metodi di produzione biologica definiti dal Reg. (CE) 834/2007, s.m.i. e relative norme applicative, per l'intero periodo di impegno, sull'intera SAU aziendale, secondo quanto certificato dagli Organismi di Controllo;
- Acquisizione e gestione delle Non Conformità rilevate dagli Organismi di Controllo;
- Presentare annualmente la Domanda di Pagamento/Conferma fino alla conclusione del periodo di impegno;
- Garantire il rispetto delle norme di condizionalità, attività agricola minima e criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo alla coltivazione ed al pascolo, ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 e delle norme nazionali e regionali di attuazione;
- Garantire il rispetto del Greening ai sensi del Reg. (UE) n.1307/2013 evitando il doppio finanziamento.

La superficie agricola utilizzata oggetto di impegno iniziale, potrà nel periodo dell'impegno assunto per il biologico essere ridotta per un massimo del 20%, non compromettendo la finalità dell'impegno, pena la decadenza della domanda, ai sensi dell'art. 47 del Reg. UE n.1305/2013.

Le produzioni sotto serra e serra tunnel devono essere ottenute con il sistema di agricoltura biologica, ma non potranno beneficiare del premio.

La durata degli impegni è di seguito definita:

L'impegno della presente sottomisura è di 2 o 3 anni a seconda della coltura in atto, ai sensi del Reg. CE 834/2007, successivamente, il beneficiario deve obbligatoriamente passare nella fase di mantenimento (sottomisura 11.2) per la durata necessaria a completare il quinquennio.

La non prosecuzione dell'impegno nella fase di mantenimento comporterà la decadenza della domanda e la restituzione dei premi percepiti.

Tuttavia, in funzione dell'andamento della spesa di attuazione dell'intero programma di sviluppo rurale, la Regione Puglia può prevedere l'estensione annuale dell'impegno al termine del periodo di mantenimento e, comunque, dopo i primi 5 anni di impegno fino ad arrivare massimo ad una durata complessiva di 7 anni, al fine di incentivare il beneficiario a proseguire la coltivazione delle superfici secondo il metodo biologico con ricadute positive sull'ambiente.

Gli impegni devono essere mantenuti almeno per il quinquennio.

Modalità di controllo degli impegni:

Per il controllo del rispetto degli impegni definiti per la presente sottomisura saranno utilizzati i Sistemi Informativi disponibili: S.I.G.C. dell'OP Agea, S.I.B. nazionale (www.sian.it), Sistema Informativo per il Biologico Regione Puglia (www.biologicopuglia.it).

8.2.11.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento anno per unità di superficie (ettaro) in base al tipo di coltura.

8.2.11.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) N. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 - titolo VI, capo I (condizionalità);
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 – “Agricoltore in attività, condizionalità, *greening* e assenza di doppio finanziamento”;
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi - art. 14 “Difesa integrata”, comma 1 ;
- D. Lgs. n. 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Reg. (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91. e s.m.i;
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del settembre 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007;
- Regolamento (CE) N. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli

animali;

· Decreto Ministeriale n. 18354 del 27/11/2009 “Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n.834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, e s.m.i;

· Decreto Ministeriale n. 6513 del 18/11/2014, "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

· Decreto Ministeriale n.1420 del 26/02/2015, “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”.

8.2.11.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari possono essere:

1. Agricoltori attivi in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del Regolamento UE n. 1307/2013, iscritti alla CCIAA e con Partita IVA in campo agricolo individuata dal codice Ateco 01, con una superficie agricola utilizzata minima di 1 ettaro.
2. Associazioni di agricoltori attivi in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del Regolamento UE n. 1307/2013, iscritti alla CCIAA e con Partita IVA in campo agricolo individuata dal codice Ateco 01, che raggiungono nell'insieme una superficie agricola utilizzata di almeno 50 ettari.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di Agricoltore Attivo si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Ministeriale (Mipaaf) n.6513 del 18/11/2014 e dall'art. 1 del Decreto Ministeriale (Mipaaf) n.1420 del 26/02/2015 e dagli eventuali successivi aggiornamenti della normativa nazionale.

8.2.11.3.1.5. Costi ammissibili

I pagamenti sono erogati annualmente per ettaro di superficie sotto impegno e compensano i mancati redditi e i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti in merito alla conversione alle pratiche e ai metodi di agricoltura biologica così come da regolamento (CE) n. 834/2007.

Il calcolo dei premi è stabilito dal confronto tra il metodo di coltivazione convenzionale (baseline) e quello biologico (in conversione), in Puglia, come definito nel paragrafo sulla Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi.

8.2.11.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione: La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

I requisiti di ammissibilità sono:

- agricoltore attivo con una superficie agricola utilizzata accorpata minima di 1 ettaro per la sostenibilità ambientale e economica del sostegno;
- associazioni di agricoltori attivi con una superficie agricola utilizzata accorpata di almeno 50 ettari per giustificare il sostegno dal punto della sostenibilità ambientale e economica. La presenza di strade, autostrade, canali, boschi, ferrovia, non rappresenta un elemento di discontinuità;
- intera SAU aziendale assoggettata al sistema di agricoltura biologica, comprese le superfici coperte con serre e serre tunnel e dichiarata dall'Organismo di Controllo idonea ad essere condotta con il sistema di agricoltura biologica;
- titoli di possesso per le superfici a premio con validità almeno pari alla durata dell'impegno;
- le superfici aderenti alla presente sottomisura "conversione al biologico" non devono aver mai usufruito di premi nell'ambito della misura 214 - azione 1 del PSR 2007/2013;
- le superfici aderenti alla presente sottomisura "conversione al biologico" non devono essere mai state notificate all'Organismo di controllo a partire dal primo gennaio 2013.

Il beneficiario collettivo deve presentare una singola domanda di sostegno comune a tutti i beneficiari, nei modi che saranno definiti nelle disposizioni attuative.

I beneficiari del sostegno all'agricoltura biologica devono rispettare le condizioni di base (baseline) e possono essere compensati solo per esigenze di coltivazione e gestione che vanno oltre tali condizioni (Tabelle 11.1-7). Le condizioni di base sono realizzate quando si applicano:

- le regole della condizionalità comprendente i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del Titolo IV, Capo I del Regolamento UE n.1306/2013;
- i criteri pertinenti e le attività minime come stabilito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento UE n.1307/2013;
- i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari (Direttiva CE n.128/2009);
- gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale (Decreti Legislativi n.150/2012 e n.22/2013).

Per superficie agricola utilizzata (SAU) s'intende l'insieme delle superfici aziendali destinate all'utilizzo agricolo. Essa comprende quindi le superfici investite a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, prati permanenti e pascoli, vivai, castagneti da frutto e coltivazioni sotto serra e serra-tunnel. È esclusa la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei ed appositi edifici, e boschi.

Il beneficiario può partecipare contemporaneamente ad entrambe le sottomisure 11.1. e 11.2 per particelle diverse.



8.2.11.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti sulla base dei seguenti principi e utilizzati nel caso in cui il budget destinato alla presente misura non sia sufficiente a soddisfare le domande pervenute e ammissibili:

- Agricoltore attivo che si associa con altri.
- Agricoltore attivo con una superficie aziendale accorpata.
- Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in relazione alla necessità di un contenimento della fertilizzazione di origine organica e chimica.
- Aree della Rete “Natura 2000” in relazione alla necessità di mantenere condizioni compatibili e ridotto utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti al fine di tutelare le specie e gli habitat ivi presenti.

8.2.11.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I pagamenti sono concessi annualmente per ettaro di superficie agricola utilizzata condotta in regime di agricoltura biologica ai sensi del Regolamento CE n.834/2007 e sono differenziati per categoria di coltura come di seguito indicato:

Olivo da olio euro/ha per beneficiario singolo 447,6; per beneficiario associato 482,6

Vite da vino euro/ha per beneficiario singolo 900,0; per beneficiario associato 900,0

Vite da tavola euro/ha per beneficiario singolo 900,0; per beneficiario associato 900,0

Agrumi euro/ha per beneficiario singolo 900,0; per beneficiario associato 900,0

Ciliegio euro/ha per beneficiario singolo 900,0; per beneficiario associato 900,0

Altri fruttiferi euro/ha per beneficiario singolo 900,0; per beneficiario associato 900,0

Cereali, leguminose da granella e foraggere euro/ha per beneficiario singolo 173,6; per beneficiario associato 193,4

Pomodoro euro/ha per beneficiario singolo 600,0; per beneficiario associato 600,0

Patata euro/ha per beneficiario singolo 378,0; per beneficiario associato 409,5

Altri ortaggi euro/ha per beneficiario singolo 469,2; per beneficiario associato 500,6

Pascolo euro/ha per beneficiario singolo 20,4; per beneficiario associato 22,1.

La superficie agricola in serra e serra tunnel sarà esclusa dal premio.

8.2.11.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 11.1 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R5: rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni

La verifica dell'adozione delle tecniche di agricoltura biologica è svolta da Organismi di Certificazione riconosciuti ed accreditati; il rischio riguarda il corretto e tempestivo flusso dei dati relativi alle non conformità rilevate ed all'applicazione delle eventuali sanzioni.

Può configurarsi un rischio relativo all'assoggettamento dell'intera superficie aziendale ai metodi di agricoltura biologica, poiché la stessa può subire variazioni di conduzione e/o di estensione e di destinazione culturale.

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

L'ammissibilità delle superfici individuate sul GIS diversamente dall'effettivo utilizzo determina il rischio di pagamenti non corretti.

Ulteriori rischi sono rappresentati:

- dal doppio finanziamento che comporta la valutazione di eventuali sovracompensazioni/decurtazioni;
- dall'aggiornamento del S.I.B.

L'esperienza della passata programmazione ha imposto, in alcuni casi, l'esecuzione di calcoli manuali, con conseguenti rischi di errore.

R9: corretta gestione delle domande di pagamento

I rischi sono connessi a:

- corretta identificazione di operazioni ed interventi (11.1 introduzione dei metodi di produzione biologica), dell'annualità di impegno e delle superfici;
- acquisizione di informazioni relative alle non conformità ed all'applicazione delle sanzioni e/o riduzioni;
- mancata presentazione delle domande di conferma ed adempimenti correlati.

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I rischi sono connessi a chiarezza e completezza delle informazioni circa:

- criteri di Ammissibilità, Impegni ed Obblighi;
- sanzioni, riduzioni, esclusioni e decadenza;
- livelli di premio per singolo raggruppamento colturale;
- compatibilità con altri regimi di aiuto e/o impegni analoghi.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Gli impegni che prevedono controlli non realizzabili in via amministrativa e/o informatizzata ma da effettuare con visite in situ / in loco, misurazioni di campo, interventi ispettivi in occasione di specifici momenti o in coincidenza con particolari attività aziendali, comportano rischi di non sostenibilità da parte delle strutture tecnico - amministrative competenti, con connesse difficoltà in ordine alle analisi di rischio ed alla calendarizzazione dei controlli.

8.2.11.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di cui al precedente paragrafo.

R5: l'attività di controllo sugli impegni è demandata in parte agli Organismi di Controllo ed in parte agli Uffici Regionali. Per quanto attiene alle procedure di controllo relative all'applicazione dei metodi di Agricoltura Biologica si rimanda a Regolamento di Esecuzione (UE) N. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica ed alla normativa nazionale di attuazione della regolamentazione comunitaria vigente: DM n.2049 del 1/02/2012, D.M. n.15962 del 20/12/2013 e s.m.i.

In ogni caso il sistema di controllo previsto dalla Regione e dall'OP Agea prevede, oltre ai controlli amministrativi, controlli in loco per la verifica degli impegni pertinenti di Misura.

R8: occorre informatizzare il reperimento degli esiti delle non conformità sul Reg.834/2007, prevedendo un interscambio tra i sistemi informativi degli organismi di controllo dell'agricoltura biologica e il sistema informativo regionale / nazionale, attualmente rappresentato dal S.I.B., a valle del quale dovrà inserirsi un interscambio con il sistema gestionale delle domande dell'Organismo Pagatore.

Per quanto riguarda rischi specifici per l'ammissibilità delle superfici e delle colture, per l'eventuale doppio finanziamento, per i controlli relativi al S.I.B. saranno implementati specifici controlli con il S.I.G.C. dell'Organismo Pagatore Agea, attraverso adeguati algoritmi di calcolo che consentano la verifica

automatizzata delle condizioni di ammissibilità al pagamento degli aiuti.

Tali procedure informatizzate sono già state sperimentate nelle ultime annualità di applicazione della Misura 214 del PSR Puglia 2007-2013.

R9: nei dispositivi di attuazione saranno definite nel dettaglio le misure di attenuazione dei rischi anche in considerazione delle innovazioni dei sistemi informativi in attuazione del D.M. n. 162 del 12/01/2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

R10: nei documenti attuativi saranno definiti nel dettaglio le informazioni relative a:

- criteri di Ammissibilità, Impegni ed Obblighi connessi all'erogazione degli aiuti;
- sanzioni, riduzioni, esclusioni e decadenza dagli aiuti;
- livelli di premio per singolo raggruppamento colturale;
- compatibilità con altri regimi di aiuto e/o impegni analoghi.

R11: l'attività di controllo sarà assicurata da una rete di strutture tecniche distribuite sul territorio e sotto il diretto coordinamento regionale e dell'OP Agea.

8.2.11.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase "di dettaglio" della valutazione di controllabilità al momento della definizione dei documenti attuativi.

Di notevole importanza ai fini della gestione risulta la definizione delle specifiche per lo sviluppo di algoritmi di calcolo, la definizione tecnica di dettaglio degli impegni aggiuntivi e l'implementazione dei sistemi di interscambio con sistema informativo regionale / nazionale.

Gli elementi di dettaglio (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno

messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore.

In aggiunta sono previsti Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.11.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Esaminati a livello di misura

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Esaminati a livello di misura